

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 02-08-2005

REGIONE SARDEGNA

Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 13 agosto 2005

ARTICOLO 1

Finalità e principi

1. I comuni individuano autonomamente gli ambiti territoriali e le forme, tra quelle previste dalla legge, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
2. La Regione, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, promuove ed incentiva la costituzione di unioni di comuni e di comunità montane, nonché di altre forme di gestione associata fra comuni di minore dimensione demografica. A tal fine assicura idonei trasferimenti finanziari e supporto tecnico e giuridico.
3. La presente legge stabilisce, sulla base dei caratteri prevalenti dei comuni esistenti nella Regione, i requisiti per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane di ambito adeguato all'esercizio associato di funzioni. Con il Piano approvato, previa concertazione con gli enti locali, secondo la procedura prevista dall'art. 2 sono indicati gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni di livello comunale.
4. La presente legge detta inoltre misure di sostegno per i comuni di minore dimensione demografica per favorire un riequilibrio fra le diverse aree della Regione e l'adesione degli enti più piccoli alle forme associative senza che se ne disperdano il patrimonio di tradizioni e i caratteri tipici.

ARTICOLO 10

Fondo regionale per la montagna

1. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la montagna.
2. Il fondo è alimentato da:
 - a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;
 - b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane;
 - c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b).
3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunità montane e con gli altri interventi a favore dei **piccoli comuni** previsti dalla presente legge.
4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'art. 5. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori:
 - a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 ed al comma 1 dell'art. 8 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
 - b) gestione del patrimonio forestale, per le finalità di cui all'art. 9 della Legge n. 97 del 1994;
 - c) tutela dei prodotti tipici, per le finalità di cui all'art. 15 della Legge n. 97 del 1994.
5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunità montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, concernenti

proprietà agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'art. 7 della Legge n. 97 del 1994.

6. Le risorse di cui al presente art. sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:

- a) superficie del territorio;
- b) popolazione attiva occupata in attività agro-silvo-pastorali e attività artigianali a queste collegate;
- c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni;
- d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attività produttive, carenza di servizi e difficoltà di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;
- e) premialità per quelle realtà che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma.

7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati.

8. La Giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunità montana.

9. Il programma di cui al comma 6 è predisposto dalla Giunta, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, e inviato al parere della Commissione consiliare competente per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma è quindi sottoposto alla Conferenza permanente Regione-enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione.

10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente, sulla base del programma di cui al comma 6, l'Assessorato degli enti locali.

Capo IV

Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni

ARTICOLO 20

Definizione

1. Nel territorio della Regione sono considerati **piccoli comuni** i comuni con meno di 3.000 abitanti il cui centro disti almeno 15 chilometri dal mare.